



Repubblica italiana

La Corte dei conti

Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

composta dai Magistrati:

Stefano SIRAGUSA	Presidente
Marco VILLANI	Consigliere
Giovanni GUIDA	Consigliere (relatore)
Bruno LOMAZZI	Referendario
Matteo SANTUCCI	Referendario
Andrea DI RENZO	Referendario

nella Camera di consiglio del 4 marzo 2022, in riferimento ai rendiconti degli esercizi 2019 e 2020 del Comune di **Colledimezzo (CH)**, ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

visto l'articolo 100, secondo comma, della Costituzione;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante approvazione del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (Tuel) e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131 recante *"Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3"*;

visto l'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) e successive modificazioni, che fa obbligo agli Organi di revisione degli Enti locali di inviare alle Sezioni regionali di controllo della Corte dei conti specifiche relazioni in ordine ai bilanci preventivi e ai rendiconti degli enti;

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, come modificato e integrato dal decreto legislativo del 10 agosto 2014, n. 126;

visto il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149;

visto l'articolo 148-*bis* del Tuel come introdotto dal decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito nella legge 7 dicembre 2012, n. 213;

visto il decreto legislativo del 19 agosto 2016, n. 175 recante *"Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica"*;

visto il *"Regolamento concernente l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti"* approvato con deliberazione delle Sezioni riunite del 16 giugno 2000, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni;

vista la deliberazione della Sezione delle autonomie del 28 maggio 2020, n. 9, relativa all'approvazione delle *"Linee guida e relativo questionario per gli organi di revisione economica finanziaria degli enti locali per l'attuazione dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge 23 dicembre 2005, n. 266: rendiconto 2019"*;

vista la deliberazione n. 288/2020/INPR, del 11 dicembre 2020, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha fissato il termine per l'invio delle relazioni al rendiconto 2019 al 25 febbraio 2021;

vista la deliberazione n. 31/2022/INPR, dell'11 febbraio 2022, con la quale la Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo ha approvato il *"Programma delle attività di controllo per l'anno 2022"*;

vista la ripartizione tra i Magistrati delle funzioni di competenza della Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo, definita con decreto del Presidente del 2 febbraio 2022, n. 1;

visti i questionari dell'Organo di revisione al rendiconto 2019, acquisito al protocollo della Sezione n. 796 del 13 febbraio 2021 ed al rendiconto 2020, acquisito al protocollo della Sezione n. 5756 del 22 novembre 2021;

vista l'ordinanza del 1 marzo 2022, n. 13, con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna Camera di consiglio;

udito il relatore, Consigliere Giovanni GUIDA;

FATTO

1. Il Comune di Colledimezzo (CH) - 473 abitanti - ha approvato il rendiconto 2019, con deliberazione di Consiglio comunale n. 9 del 24 giugno 2020, nei termini di legge, tenuto anche conto della proroga, al 30 giugno 2020, disposta a causa dell'emergenza sanitaria da Covid 19 (art. 107 del d. l. 17 marzo n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27) ed il rendiconto 2020, approvato in ritardo rispetto ai termini di legge, con deliberazione di Consiglio comunale n. 13 del 20 luglio 2021, tenuto anche conto della proroga 31 maggio 2021

disposta con il decreto legge 56 del 2021. L'Ente aderisce all'Unione Montana dei comuni del Sangro, ai sensi dell'art. 32, comma 1 del Tuel.

L'Organo di revisione, nelle apposite relazioni, ha certificato di non aver rilevato gravi irregolarità e di non aver suggerito, di conseguenza, misure correttive da adottare.

Il Magistrato istruttore ha, comunque, ritenuto opportuno sottoporre ad analisi la gestione finanziaria dell'Ente al fine di verificare la presenza di eventuali fattori di criticità e l'evoluzione delle criticità rilevate con la precedente deliberazione n. 216/2020/PRSE.

DIRITTO

1. Giova preliminarmente ricordare che la Corte dei conti, nell'esame dei bilanci preventivi e consuntivi degli Enti locali, ha il compito di verificare il rispetto degli equilibri di bilancio, i vincoli in materia di indebitamento e la relativa sostenibilità, nonché la presenza di irregolarità potenzialmente idonee a determinare squilibri economico-finanziari. Oggetto del giudizio è, dunque, il "bene pubblico" bilancio e la sua conformità al diritto (cfr. Corte cost. sentenze n. 192/2012, n. 184/2016, n. 228/2017 e n. 274/2017; Corte conti, SS.RR. in spec. comp. n. 4/2020/EL).

1.1. Nell'esercizio di tale controllo, la Sezione, qualora rilevi gravi irregolarità, ha il potere, in base all'articolo 148-bis del Tuel, di adottare pronunce di accertamento che fissano l'obbligo, per gli enti, di adottare idonei provvedimenti volti a ripristinare i necessari equilibri di bilancio. In assenza di tali interventi correttivi e ove verifichi il perdurare del pregiudizio per gli equilibri di bilancio, la Sezione può disporre il blocco della spesa dell'ente inadempiente, ovvero avviare la c.d. procedura di dissesto guidato (art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 149 del 2011). Qualora, invece, le irregolarità esaminate dalla Sezione regionale non siano tali da rendere necessario il ricorso a questi strumenti, il controllo finanziario è, comunque, funzionale a segnalare agli enti problematiche contabili, soprattutto se accompagnate da sintomi di irregolarità o da difficoltà gestionali, al fine di prevenire l'insorgenza di situazioni di squilibrio, idonee a pregiudicarne, in chiave prospettica, la sana gestione finanziaria.

2. Sempre in via preliminare, per quanto attiene al rendiconto 2020, si ricorda che l'approvazione del rendiconto entro i termini di legge costituisce un adempimento di assoluta rilevanza nella gestione amministrativa e contabile dell'Ente; il ritardo con cui si approva il rendiconto costituisce sintomo di difficoltà dell'ente locale ad applicare correttamente la normativa e i principi contabili che disciplinano l'intera materia. Ciò premesso, in riferimento ai rendiconti 2019-2020, si osserva che il Comune, all'esito dell'istruttoria svolta in base ai questionari ed alle relazioni predisposte dall'Ente e dall'Organo di revisione, presenta un

risultato di amministrazione positivo nel 2019 pari ad euro 81.057,10 e nel 2010 pari ad euro 32.631,58. Effettuati gli accantonamenti ed i vincoli previsti dalla normativa, l'esercizio 2019 chiude con una parte disponibile pari ad euro 36.014,29, mentre il 2020 presenta un disavanzo di amministrazione pari a euro 33.801,92, dovuto principalmente ad uno stanziamento di euro 65.223,50 relativo al Fondo Crediti dubbia esigibilità. Con delibera di Consiglio comunale n.14 del 20 luglio 2021 è stato approvato il piano di rientro per il disavanzo di amministrazione, ai sensi dell'art. 188 del d.lgs 267 del 2000 prevedendo le quote del ripiano pari ad euro 11.500,00 per il 2021, euro 11.500 per il 2022 ed euro 10.801,92 per il 2023. La sopracitata deliberazione afferma che: *“le cause che hanno determinato il disavanzo di amministrazione sono da individuare in una bassa capacità di riscossione delle entrate da recupero evasione che, nel corso degli anni, ha determinato un accumulo di residui attivi. In sede di riaccertamento ordinario dei residui, ai sensi dell'art.3, comma 4 D.Lgs.118/2011, approvato con deliberazione G.C. n. 35 del 17/07/2020, si è provveduto a rideterminare lo stock dei residui attivi, stralciando quelli di dubbia esigibilità.”* Inoltre, vengono individuate come misure idonee a ripianare il disavanzo di amministrazione, la riduzione di spesa corrente per acquisto di beni e servizi, e misure strutturali dirette a evitare ogni ulteriore potenziale disavanzo mediante:

- maggiore incisività nel contrasto all'evasione;
- razionalizzazione della spesa

Tabella 1 - Risultato di amministrazione 2019-2020

	2019	2020
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE (A)	81.057,10	32.631,58
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12	44.692,81	65.223,50
Fondo anticipazioni liquidità	-	-
Fondo perdite società partecipate	-	-
Fondo contenzioso	-	-
Altri accantonamenti	350,00	1.210,00
Totale parte accantonata (B)	45.042,81	66.433,50
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	-	-
Vincoli derivanti da trasferimenti	-	-
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	-	-
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	-	-
Altri vincoli	-	-
Totale parte vincolata (C)		
Parte destinata agli investimenti	-	-
Totale parte destinata agli investimenti (D)		
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	36.014,29	-33.801,92

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione

La deliberazione della Corte dei conti-Sezioni delle Autonomie n. 30/2016/QMIG prevede che: *“L’art. 188, nel codificare l’obbligo del recupero del disavanzo, declina anche alcuni aspetti procedurali. Tra questi gli aspetti relativi alle modalità temporali, prevedendo:*

a) l’applicazione all’esercizio in corso dell’intero disavanzo;

b) in alternativa, la distribuzione negli esercizi successivi considerati nel bilancio di previsione previa predisposizione del piano di rientro adottato secondo le formalità ivi indicate.

Queste rappresentano le modalità ordinarie di ripiano che assumono a riferimento il triennio del bilancio di previsione e che rendono irrilevante ogni altro aspetto, in particolare l’organo, ordinario o straordinario, che adotta la misura di risanamento. In sostanza laddove risulti non sostenibile da un punto di vista finanziario l’applicazione del disavanzo all’esercizio in corso, lo stesso deve essere distribuito negli esercizi successivi considerati nel bilancio.

La circostanza che gli esercizi successivi superino la consiliatura ovvero l’incarico commissariale in corso e coincidano con il periodo di mandato elettivo di una nuova amministrazione, non costituisce impedimento giuridico-contabile all’adozione del ripiano pluriennale che costituisce precipuo obbligo gestionale”.

L’Organo di revisione ha certificato, nella relazione, che l’Ente “non ha ricevuto anticipazioni di liquidità di cui all’art.1 comma 11 del d.l. 35 del 2013 convertito in legge 64 del 2013 e norme successive di rifinanziamento”.

Dall’analisi delle risorse vincolate e del prospetto a/2 relativi al rendiconto 2020 estrapolato da BDAP, si riscontra che, a seguito dell’emergenza pandemica da Covid - 19, l’Ente non ha vincolato risorse. L’Organo di revisione nella relazione al rendiconto 2020, ha attestato che l’Ente ha correttamente contabilizzato ed utilizzato le somme derivanti dal fondo funzioni fondamentali di cui all’articolo 106 del d.l. 34 del 2020, all’articolo 39 del d.l. 104 del 2020 e degli altri specifici ristori concessi dalla legge. Tenuto conto dell’apparente possibile discrasia, la Sezione si riserva un ulteriore approfondimento in relazione all’esercizio 2021, in cui è stato possibile continuare ad impiegare le predette risorse.

2.1 In riferimento al fondo crediti dubbia esigibilità, sulla base di quanto previsto dall’art. 39 quater del decreto-legge 30 dicembre 2019 n. 162, convertito con modificazioni dalla l. 28 febbraio 2020, n. 8, in forza del quale a decorrere dal 2019, non è più utilizzabile, come criterio per la quantificazione del FCDE, il c.d. metodo semplificato, l’Ente ha utilizzato il cd. metodo ordinario.

Dall’analisi del prospetto contabile “All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità” trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche - BDAP per l’esercizio 2019, concernente la composizione dell’accantonamento al fondo, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, ha accantonato a FCDE euro 44.692,81, una somma pari al 22 per cento dei residui mantenuti (euro 207.089,66, di cui euro 70.780,11 relativi alla competenza ed euro 136.309,55 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *“Imposte, tasse e proventi assimilati non accertati per cassa”*;
- con riferimento al Titolo 2 *“Trasferimenti correnti”*, su un totale di residui mantenuti pari a euro 9.213,52, non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 *“Entrate extratributarie”*, su un totale di residui mantenuti pari a euro 100.212,03, non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 4 *Entrate in conto capitale*, su un totale di residui mantenuti pari a euro 1.630.687,08, l’Ente non ha effettuato alcun accantonamento a FCDE.

Il FCDE accantonato nel 2019 è generato dai residui di parte corrente (euro 44.692,81 dal Titolo 1) e rappresenta il 2 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre, che diventa il 15 per cento se si considerano solo il Titolo 1 ed il Titolo 3.

Dall’analisi del prospetto contabile *“All. c) Fondo crediti di dubbia esigibilità”* trasmesso alla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche – BDAP per l’esercizio 2020, concernente la composizione dell’accantonamento al fondo, emerge che il Comune:

- con riferimento al Titolo 1 *“Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa”*, ha accantonato a FCDE euro 65.223,50, una somma pari al 43 per cento dei residui mantenuti (euro 150.144,04 , di cui euro 82.825,06 relativi alla competenza ed euro 67.318,98 relativi ad esercizi precedenti). Tale accantonamento si riferisce alla Tipologia 101 *“Imposte tasse e proventi assimilati”*;
- con riferimento al Titolo 2 *“Trasferimenti correnti”*, su un totale di residui mantenuti pari a euro 27.696,68, non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 3 *“Entrate extratributarie”*, su un totale di residui mantenuti pari a euro 98.651,68, non ha effettuato alcun accantonamento;
- con riferimento al Titolo 4 *Entrate in conto capitale*, su un totale di residui mantenuti pari a euro 1.630.858,59, l’Ente non ha effettuato alcun accantonamento a FCDE.

Il FCDE accantonato nel 2020 è generato dai residui di parte corrente (euro 65.223,50 dal Titolo 1) e rappresenta il 3 per cento del totale dei residui attivi mantenuti nel conto del bilancio al 31 dicembre, che diventa il 26 per cento se si considerano solo il Titolo 1 ed il Titolo 3.

Nei questionari 2019 e 2020 *“l’Organo di revisione ha verificato la regolarità del calcolo del fondo crediti dubbia esigibilità.”* Nella relazione al rendiconto 2020 ha però precisato che la congruità

del fondo crediti di dubbia esigibilità e dei fondi rischi sono *“da riesaminare in relazione alla rettifica dei residui attivi”*.

Si rileva, in vero, che continua a permanere estremamente ridotto l'importo stanziato nel FCDE. Alla luce di quanto già evidenziato nella precedente deliberazione n. 216/2020/PRSE di questa Sezione, si richiama nuovamente l'Ente ad attuare un attento monitoraggio degli accantonamenti e della loro congruità, in special modo di quello del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE), la cui adeguata quantificazione, nel rispetto del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria, è fondamentale per preservare la gestione da disavanzi occulti e da potenziali squilibri di competenza e di cassa.

Tenuto conto che l'anno 2020 è stato fortemente caratterizzato dall'emergenza pandemica da Covid - 19 con la conseguente sospensione delle varie procedure di riscossione, si raccomanda all'Ente di prestare massima attenzione alla fase coattiva del recupero delle somme dovute ed evitare così la prescrizione dei crediti vantati. Pertanto, l'Ente dovrà monitorare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità, valutando l'inserimento nel calcolo sia delle entrate del titolo 3 tipologia 500 e sia, in modo più consistente, dei residui attivi del titolo 1, nello specifico quelli antecedenti al 2020.

2.2 Nella voce *“Altri accantonamenti”* risultano stanziati per indennità di fine mandato euro 350,00 nel 2019, che con il successivo stanziamento di euro 860,00, diventano nel 2020 pari ad euro 1.210.

3. In riferimento agli equilibri di bilancio, il decreto MEF 1° agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 196 del 22 agosto 2019, ha individuato i tre saldi che consentono di determinare gradualmente l'equilibrio di bilancio a consuntivo, ovvero:

- W1 Risultato di competenza
- W2 Equilibrio di bilancio
- W3 Equilibrio complessivo

Tali valori W1, W2 e W3 sono la somma tra le componenti di parte corrente (O1, O2 e O3) e quelle di parte capitale (Z1, Z2 e Z3).

La Commissione ARCONET, nella riunione dell'11 dicembre 2019 ha precisato che il risultato di competenza (W1) e l'equilibrio di bilancio (W2) sono indicatori che rappresentano gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (W3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione.

Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (W1) non negativo, ai fini della verifica del rispetto degli equilibri di cui al comma 821 dell'articolo 1

della legge n. 145 del 2018, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (W2), che rappresenta l'effettiva capacità dell'ente di garantire, a consuntivo, la copertura integrale degli impegni, del ripiano del disavanzo, dei vincoli di destinazione e degli accantonamenti di bilancio.

Tabella 2 – Equilibrio di parte corrente esercizio 2019

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	23.243,83	-12.000,00	11.243,83
Risorse accantonate stanziati nel bilancio d'esercizio (-)	-	-	-
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	23.243,83	-12.000,00	11.243,83
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-24.740,50	-	-24.740,50
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	47.984,33	-12.000,00	35.984,33

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

Il rendiconto 2019 riporta un equilibrio complessivo positivo W3 pari ad euro 35.984,33 (nella relazione al rendiconto 2019 dell'Organo di revisione, a pag. 12, non risulta la *Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto* e W3 è pari a 11.243,83) mentre è negativo l'Equilibrio complessivo in capitale Z3, pari ad euro 12.000,00 ed è invece positivo l'Equilibrio complessivo di parte corrente O3, pari ad euro 47.984,33.

Tabella 3 – Equilibrio di parte corrente esercizio 2020

	Parte corrente (O)	Parte capitale (Z)	TOTALE (W= O+Z)
Avanzo di competenza W1 (O1 + Z1)	74.643,27	-16.683,99	57.959,28
Risorse accantonate stanziati nel bilancio d'esercizio (-)	21.390,69	-	21.390,69
Risorse vincolate nel bilancio	-	-	-
Equilibrio di bilancio W2 (O2 + Z2)	53.252,58	-16.683,99	36.568,59
Variazione accantonamenti effettuati in sede di rendiconto (-)	-	-	-
Equilibrio complessivo W3 (O3 + Z3)	53.252,58	-16.683,99	36.568,59

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP e relazione dell'Organo di revisione.

Il rendiconto 2020 riporta un Equilibrio complessivo positivo W3, pari ad euro 36.568,59, negativo l'Equilibrio complessivo in capitale Z3, pari ad euro 16.683,99 e positivo l'Equilibrio complessivo di parte corrente O3, pari ad euro 53.252,58.

Si ricorda che il mantenimento dell'equilibrio della parte corrente del bilancio è elemento centrale e di fondamentale importanza nella gestione finanziaria, in quanto denota la capacità dell'Ente di assicurare la spesa corrente con risorse ordinarie. I principi di sana e corretta gestione impongono all'Ente locale di commisurare costantemente le spese correnti alle risorse disponibili derivanti dalle entrate correnti, ossia dalle entrate tributarie, dai trasferimenti dallo Stato e da altri Enti e dalle entrate extratributarie. A tal proposito l'Organo di revisione sull'attendibilità delle risultanze della gestione finanziaria ha precisato che "occorre aggiornare la banca dati per avere conferma dell'attendibilità delle entrate".

4. In riferimento all'analisi della gestione dei residui, va segnalato che l'Organo di revisione nella relazione al rendiconto ha espresso parere negativo al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 poiché "il riaccertamento ha riguardato i residui attivi

di parte corrente Imu e Tasi in quanto non iscrivibili come residui a seguito di revisione e correzione del dato è stato rilasciato apposito parere per il riaccertamento a cui si fa riferimento.”

Per quanto concerne la gestione dei residui attivi nella tabella successiva viene analizzata la loro evoluzione.

Tabella 4 - residui attivi 2019-2020

RESIDUI ATTIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	951.372,76	1.965.421,61
RISCOSSIONI C/R	51.045,63	739.588,87
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-	-128.760,64
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	900.327,13	1.097.072,10
RESIDUI DI COMPETENZA	1.065.094,48	883.489,46
TOTALE RESIDUI	1.965.421,61	1.980.561,56
% RISCOSSIONE RESIDUI	5	38
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	52	40

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In relazione ai residui attivi si rileva per il 2019 una quota di formazione pari al 52 per cento che scende nel 2020 al 40 per cento ed una di riscossione pari al 5 per cento nel 2019 che sale al 38 per cento.

Si raccomanda, inoltre, di utilizzare tutti gli strumenti concessi dalla legge per il recupero dei crediti pregressi nonché di porre massima attenzione ai termini di prescrizione.

Tabella 5 - residui passivi 2019-2020

RESIDUI PASSIVI	2019	2020
RESIDUI INIZIALI	893.033,76	2.034.116,71
PAGAMENTI C/R	133.963,74	990.827,02
RIACCERTAMENTO RESIDUI	-	-22.375,84
RESIDUI DA ESERCIZI PRECEDENTI	759.070,02	1.020.913,85
RESIDUI DI COMPETENZA	1.275.046,69	1.392.991,28
TOTALE RESIDUI	2.034.116,71	2.413.905,13
% PAGAMENTI RESIDUI	15	49
% FORMAZIONE DEI RESIDUI	62	64

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP

In relazione ai residui passivi si rileva una quota di formazione pari al 62 per cento nel 2019 che sale al 64 per cento nel successivo esercizio 2020 ed una di pagamenti che dal 15 per cento del 2019 si porta al 49 per cento nel 2020. Anche gli esercizi in esame confermano la criticità già accertata con la deliberazione di questa Sezione n.216/2020/PRSE, risultando alta la percentuale di formazione dei residui, mentre sono ancora basse quella di riscossione e quella dei pagamenti.

Come è noto, il passaggio al principio della competenza finanziaria potenziata ha comportato un avvicinamento tra il momento dell'imputazione in bilancio, da individuarsi in base al criterio dell'esigibilità, e quello di manifestazione monetaria delle operazioni, al fine di determinare un fisiologico contenimento degli *stock* dei residui attivi e passivi, i quali dovrebbero scaturire solamente da obbligazioni attive e passive scadute nell'esercizio, ma non ancora rimosse o pagate.

La Sezione si riserva di verificare, nei futuri esercizi, l'evoluzione dei residui, con particolare attenzione alla percentuale di formazione e alla capacità di smaltimento, nonché alle reimputazioni agli anni successivi.

5. L'evoluzione dei residui passivi nei diversi esercizi è strettamente correlata alla capacità dell'Amministrazione di far fronte, nei tempi previsti, alle proprie obbligazioni. Dalla sezione "Amministrazione trasparente" non è stato possibile reperire l'indicatore di tempestività dei pagamenti delle transazioni commerciali per l'anno 2019 e 2020. Su tale circostanza si richiama l'Ente al pieno rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione.

6. Con riguardo alla gestione della liquidità, il Comune, nell'esercizio 2019, presenta i seguenti risultati finali:

Tabella 6 - Gestione di cassa (competenza e residui)

	2019	2020
FONDO CASSA INIZIALE	11.474,27	179.752,20
TOTALE RISCOSSIONI	1.037.706,89	2.081.362,30
TOTALE PAGAMENTI	899.428,96	1.765.139,35
FONDO CASSA al 31.12	149.752,20	465.975,15
<i>Di cui cassa vincolata</i>	<i>1.168,18</i>	<i>1.168,18</i>

Fonte: Elaborazione della Sezione su dati BDAP, Relazioni dell'Organo di revisione

Si specifica che l'Ente ha fatto ricorso all'anticipazione di tesoreria nel 2019 per euro 211.370,99 provvedendo altresì all'intero rimborso della stessa entro il 31 dicembre. Dai dati rilevati dal sistema SIOPE non risulta, invece, aver fatto ricorso a tale strumento nel corso degli esercizi 2020 e 2021.

Si invita, dunque, in chiave prospettica, l'Ente a continuare ad implementare misure idonee ad assicurare l'allineamento temporale fra incassi e pagamenti, nonché ad incrementare l'ammontare delle entrate certe e ripetitive e/o la riduzione delle spese correnti.

Infine, per quanto riguarda la gestione di cassa, l'Ente non risulta aver fatto ricorso all'istituto dell'anticipazione di liquidità prevista dal d. l. n. 35 del 2013 e ss.mm.e ii.

7. In merito all'analisi del limite di indebitamento, si specifica che il Comune, come nelle precedenti annualità, ha rispettato il limite di cui all'art. 204 Tuel (10%) ottenendo percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti pari al 6,2 per cento per il 2019 e al 2,69 per il 2020.

Tabella 7 - totale debito contratto

	+/-	2019	2020
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2018-2019	+	580.881,69	568.917,12
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2019-2020 (comprese le estinzioni anticipate)	-	16.768,00	6.717,00
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2019-2020	+	0,00	0,00
TOTALE DEBITO	=	564.113,69	562.200,12

Fonte: questionari consuntivi 2019-2020

L'articolo 242, comma 1, come sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. p) del d. l. n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del 2012, prevede che: *“sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali che presentano gravi ed incontrovertibili condizioni di squilibrio, rilevabili da una apposita tabella, da allegare al rendiconto della gestione, contenente parametri obiettivi dei quali almeno la metà presentino valori deficitari. Il rendiconto è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento”*. Nuovi parametri per individuare la deficitarietà di un ente sono stati definiti con il decreto interministeriale del 28 dicembre 2018, che trova applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

Si rileva, il mancato rispetto del parametro P2 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) negli esercizi 2019 e 2020, e del parametro P8 (Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione) nell'esercizio 2019.

Occorre sottolineare che il mancato rispetto anche di uno solo dei parametri di deficitarietà strutturale, costituisce un *“campanello di allarme”* sulla tenuta dei conti in termini di sana, prudente e corretta gestione finanziaria e pur non rendendo l'Ente strutturalmente deficitario, costituisce una criticità che richiede l'adozione di concrete misure correttive. Tale considerazione vale, a maggior ragione, nell'ipotesi in cui, come rilevato nella fattispecie in esame, si riscontra il superamento del medesimo parametro di deficitarietà per più esercizi, così come rilevato nella deliberazione n. 216/2020/PRSE di questa Sezione.

8. Sul sito istituzionale del Comune, nella sezione *“Amministrazione trasparente”*, risultano parzialmente pubblicati i documenti contabili previsti dalla normativa vigente. Pertanto, si richiama l'Amministrazione al rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni disciplinati dal d.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, in particolare al rispetto degli obblighi di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, e dell'articolo 31 del suddetto decreto legislativo, con riserva di monitorare, anche in relazione all'esercizio delle altre attività di controllo intestate a questa Sezione, il pieno adempimento degli obblighi di pubblicazione gravanti sul Comune.

9. In merito agli organismi partecipati, il Comune ha provveduto alla rilevazione annuale delle società partecipate, ex articolo 20 del d. lgs. n. 175 del 2016, al 31 dicembre 2019 con delibera di Consiglio n. 26 del 18 novembre 2020 (inviata a questa Corte con prot. 2301 del 10 marzo 2021) e al 31 dicembre 2020 con delibera di Consiglio n.23 del 10 novembre 2021, nei termini previsti per legge, adempiendo all'obbligo di comunicazione nei confronti di questa Sezione, con nota prot. 266 del 24 gennaio 2022. Dalla ricognizione periodica si evince che il Comune al 31 dicembre 2020 detiene un'unica partecipazione nella società ECO.LAN. SPA

Tabella 8 - partecipazioni

Partecipata	Attività	Quota part.	Esito rilevazione
ECO. LAN s.p.a.	raccolta, trasporto smaltimento dei rifiuti solidi urbani servizi di igiene urbana	0,48%	Si tratta di una società che produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175), che consiste anche in un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a, D.Lgs. 19.08.2016 n. 175).

Fonte: Elaborazione della Sezione su deliberazione Consiglio comunale n. n. 26 del 18 novembre 2020 e n.23 del 10 novembre 2021

L'Organo di revisione, nei questionari 2019 e 2020 inviati alla Sezione ha rilevato che il sistema informativo consente di individuare i rapporti finanziari, economici e patrimoniali tra l'Ente locale e le sue società partecipate. Nella relazione al rendiconto 2020, l'Organo di revisione ha verificato che è stata effettuata la conciliazione dei rapporti creditori e debitori tra l'Ente e gli organismi partecipati su richiesta della società Ecolan s.p.a., ma ha altresì verificato che i prospetti informativi non sono presenti.

10. Si rileva, poi, che l'Ente, in violazione di uno specifico obbligo normativo, non ha provveduto alla trasmissione dell'elenco delle spese di rappresentanza sostenute, così come stabilito dall'art. 16, comma 26, del decreto-legge n. 138 del 2011, ai sensi del quale: *"le spese di rappresentanza sostenute dagli organi di governo degli enti locali sono elencate, per ciascun anno, in apposito prospetto allegato al rendiconto di cui all'articolo 227 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000. Tale prospetto è trasmesso alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed è pubblicato, entro dieci giorni dall'approvazione del rendiconto, sul sito internet dell'ente locale"*. Da un riscontro sull'Amministrazione trasparente dell'Ente, risulta, comunque, per il 2020 un importo pari a zero.

Inoltre, da un riscontro all'Albo pretorio dell'Ente, non è stato reperito il regolamento delle spese di rappresentanza. La Sezione si riserva di esaminare successivamente tale regolamento, unitamente ai prospetti di cui si è accertata la mancata trasmissione.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo per l'Abruzzo

ACCERTA

le criticità e le irregolarità di cui in parte motiva e per l'effetto, l'Ente è tenuto a porre in essere adeguate misure correttive, per quanto attiene in particolare al:

- rispetto della normativa relativa all'approvazione nei termini dei rendiconti di gestione, l'attivazione di idonee procedure tese alla riscossione delle entrate e al recupero dell'evasione tributaria, la gestione dei residui;
- conseguimento di un adeguato accantonamento al FCDE, nonché per garantire il mantenimento dei parametri di sana e corretta gestione finanziaria e contabile, con specifico

riferimento alla gestione di cassa, al fine di salvaguardare, anche per gli esercizi successivi, il rispetto dell'equilibrio di bilancio e dei vincoli posti a salvaguardia delle esigenze di coordinamento della finanza pubblica, assicurando, altresì, il pieno rispetto degli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;

- rispetto di tutti gli obblighi di trasmissione e pubblicazione imposti dalla vigente normativa.

L'Organo di revisione è tenuto a vigilare sulla corretta attuazione delle azioni correttive che l'Ente potrà in essere;

DISPONE

che, a cura della Segreteria, copia della presente deliberazione sia trasmessa al Sindaco, al Presidente del Consiglio comunale e all'Organo di revisione del Comune di Colledimezzo (CH).

Si richiama l'obbligo di pubblicazione della presente deliberazione sul sito *internet* dell'Amministrazione comunale ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 33 del 2013, come sostituito dall'articolo 27, comma 1, del d.lgs. n. 97 del 2016.

Così deliberato in L'Aquila, nella Camera di consiglio del 4 marzo 2022.

L'Estensore
Giovanni GUIDA
f.to digitalmente

Il Presidente
Stefano SIRAGUSA
f.to digitalmente

Depositata in Segreteria il
Il Funzionario preposto al Servizio di supporto
Lorella GIAMMARIA